

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-327 del 26/01/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO ATTRAVERSAMENTO ARGINE SINISTRO FIUME LAMONE CON MANUFATTO DI SCARICO PER LE ACQUE DEPURATE IN LOCALITA' SAN CASSIANO, COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - SOCIETA' HERA S.P.A. - PROCEDIMENTO N. RAPPT0091/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-349 del 26/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO ATTRAVERSAMENTO ARGINE SINISTRO FIUME LAMONE CON MANUFATTO DI SCARICO PER LE ACQUE DEPURATE IN LOCALITA' SAN CASSIANO, COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - SOCIETA' HERA S.P.A. - PROCEDIMENTO N. RAPPT0091/20RN01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.

895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

- le Deliberazione della Giunta Regionale n. 1237/2016, n. 1602/2016 e la Determinazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna - n. 865 del 25.1.2017 “Competenza all’emanazione degli atti relativi agli introiti derivanti dalle concessioni del demanio idrico” che dettano disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico in attuazione della L.R. 13/2015;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 30/12/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale ad interima di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Stefano Renato de Donato;

PREMESSO CHE

- il Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Ravenna, con autorizzazione idraulica n. 3598/S04 del 24/05/2000, autorizza la realizzazione del manufatto di scarico e relative opere nei pressi e nell’area privata dell’impianto di sollevamento delle acque cloacali denominato S.Cassiano in Comune di Brisighella;
- il Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli con determinazione n. 007660 del 31/05/2006, concede in sanatoria alla società Hera spa C.F. 04245520376, la costruzione ed il mantenimento di opere nella sponda sinistra del fiume Lamone per lo scarico di acque depurate, in località S.-Cassiano del comune di Brisighella (RA), con scadenza 20/02/2020;

- L'impianto, come descritto nei grafici di progetto allegati alla domanda originale, è costituito da un tubo in pvc diametro 600 mm staffato allo scivolo di roccia esistente fino in alveo, dove è stato realizzato il manufatto in calcestruzzo per lo scarico in progetto;

PRESO ATTO:

- della domanda pervenuta il 25/05/2020, registrata in pari data al PG/2020/75326, con cui la società Hera S.p.A., C.F. 04245520376, gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ravenna, con sede Legale in viale Berti Pichat n. 2/4, nel Comune di Bologna (BO), chiede il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale sopra descritta;
- che in data 04/06/2020, pg 80174, la società Hera spa ha presentato la seguente dichiarazione *"..... le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge."*
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta istanza di rinnovo sul BURERT n. 256, del 22/07/2020, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3287 del 28/10/2020), pervenuta al protocollo Arpae in data 03/11/2020, prot. n. PG/2020/158774;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area riveste carattere di priorità in relazione all'uso, trattandosi di realizzazione di una infrastruttura di interesse pubblico, ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

- è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04", nonché, tenuto conto della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
- in data 07/04/2006, ha versato in favore della Regione Emilia-Romagna, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 450,00, secondo le disposizioni vigenti alla suddetta data e che, in base alla normativa regionale subentrata la società è tenuta ad un versamento dell'importo minimo previsto di euro 250,00, causa l'esonero dal pagamento del canone;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione dell'area demaniale richiesta da Hera S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo ed alla restituzione di euro 200,00 quale versamento del deposito cauzionale che risulta eccedente in base alla sopravvenuta disciplina regionale suddetta;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E L'INSUSSISTENZA di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Hera S.p.A., C.F. 04245520376, il rinnovo del-

la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per il mantenimento di opere, nella sponda sinistra del fiume Lamone, per lo scarico di acque depurate, in località S.Cassiano, comune di Brisighella (RA), catastalmente antistante Foglio 177 – mapp. n. 68 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 715095 y: 891651) e antistante Foglio 178 – mapp. 106 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 715151 y: 891651).

L'impianto, come descritto nei grafici di progetto allegati alla domanda originale, è costituito da un tubo in pvc diametro 600 mm staffato allo scivolo di roccia esistente fino in alveo, dove è stato realizzato il manufatto in calcestruzzo per lo scarico in progetto, codice pratica RAPPT0091;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al 31/12/2039;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla società Hera S.p.A in data 21/01/2021 PG/2020/9029, e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3287, del 28/10/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di esonerare il concessionario società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), dal pagamento del canone;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00 e di disporre, pertanto la restituzione di euro 200,00, come in premessa indicato;

- 8 . di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 9 . di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 10 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 11 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale con il mantenimento di opere per lo scarico di acque depurate, rilasciata alla società Hera S.p.A., C.F. 04245520376 (codice procedimento RAPPT0091).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Lamone, in località S.Cassiano, comune di Brisighella (RA), antistante Foglio 177 – mapp. n. 68 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 715095 y: 891651) e antistante Foglio 178 – mapp. 106 (indicativamente individuata con le coordinate UTM/RER x: 715151 y: 891651), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione attiene al mantenimento di opere per lo scarico di acque depurate. L'impianto, come descritto nei grafici di progetto allegati alla domanda originale, è costituito da un tubo in pvc diametro 600 mm staffato allo scivolo di roccia esistente fino in alveo, dove è stato realizzato il manufatto in calcestruzzo per lo scarico in progetto.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi

- d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
 5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
 6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 3287/2020

- <<a. La durata del presente nulla-osta è pari alla durata espressa nell'atto di Concessione rilasciato da AR-PAE per l'occupazione;*
- b. Il presente nulla-osta è valido anche per successivi interventi di manutenzione ordinaria, che verranno comunque comunicati preventivamente allo scrivente Servizio;*
- c. Nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto.*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia concedente, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio anche ai fini di prevenire danni accidentali ai manufatti;*
- 2. Nell'alveo e nella scarpata le tubazioni dovranno essere installate correttamente, dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta e mantenute in buono stato conservativo, in modo da evitare erosioni o danni alla scarpata.*
- 3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.*
- 5. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idrau-*

lico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.

- 6. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 7. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.*
- 8. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.>>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione

quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

la società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:

- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, c.5 della L.R. 7/04";
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito.
4. La Regione, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1) La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione

per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

- 2) Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.